Banca Dati delle Leggi Regionali

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1999 n. 46

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 12/01/2000 n. 1

Modifiche alla legge regionale 13 agosto 1997 n. 33 (Disposizioni attuative della legge 31 gennaio 1994 n. 97 "Nuove disposizioni per le zone montane").

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1

(Sostituzione dell'articolo 10)

1.

L'articolo 10 della legge regionale 13 agosto 1997 n. 33 (disposizioni attuative della legge 31 gennaio 1994 n. 97 "nuove disposizioni per le zone montane") è sostituito dal seguente:

"Articolo 10

(Azioni per il miglioramento della zootecnia di montagna)

1.

Per agevolare la ristrutturazione e l'ammodernamento della zootecnia nelle zone montane, le Comunità montane possono concedere contributi:

a)

ad imprenditori agricoli, singoli o associati, per l'introduzione dei metodi dell'agricoltura biologica di cui al regolamento CE 2092/91, per un importo di lire 550.000 annue per ettaro di superficie foraggiera aziendale per un periodo massimo di cinque anni;

b)

ad imprenditori agricoli, singoli o associati, per l'adeguamento delle aziende alle norme comunitarie in materia di igiene degli allevamenti e benessere degli animali, per i seguenti importi:

1) per gli investimenti realizzati nelle zone svantaggiate di cui al titolo IX/III del regolamento CE 950/97:

1.1) fino al 45 per cento della spesa ammissibile per gli investimenti in beni immobili;

1.2) fino al 30 per cento della spesa ammissibile per gli altri investimenti;

2) per gli investimenti realizzati in altre zone:

2.1) fino al 35 per cento della spesa ammissibile per gli investimenti in beni immobili;

2.2) fino al 20 per cento della spesa ammissibile per gli altri investimenti;

c)

ad Enti locali ed imprenditori agricoli che conducono i pascoli in forma associata, per investimenti collettivi in foraggicoltura nelle zone svantaggiate di cui al titolo IX/III del regolamento CE 950/97, per i seguenti importi:

1) lire 285.000.000 per ogni investimento collettivo;

2) lire 1.400.000 per ettaro di pascolo o di alpeggio migliorato o attrezzato;

3) lire 14.000.000 per ettaro irrigato;

d)

ad associazioni di imprenditori agricoli, a cooperative agricole e loro consorzi, per l'acquisto di mezzi specializzati per il trasporto di latte e del bestiame vivo dagli allevamenti al centro di raccolta, per un importo massimo del 55 per cento della spesa ammissibile.

2.

Per gli interventi di cui al comma 1, lettera b):

a)

in ogni caso la spesa massima ammessa a contributo non può superare lire 174.000.000 per unità di lavoro umano e lire 348.000.000 per azienda;

b)

qualora i beneficiari non risultino in possesso dei requisiti di cui al comma 3, lettera b), i tassi di aiuto indicati sono ridotti del 25 per cento.

3.

I contributi di cui al comma 1 sono concessi a condizione che:

a)

per gli interventi di cui al comma 1, lettera a):

1) gli allevatori si impegnino ad adottare, per le proprie produzioni zootecniche, i metodi dell'agricoltura biologica;

2) le aziende ottengano, entro il terzo anno di intervento, la certificazione prevista per le aziende che utilizzano i metodi dell'agricoltura biologica;

b)

per gli interventi di cui al comma 1, lettera b), gli imprenditori agricoli risultino in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del regolamento CE 950/97, nel rispetto delle prescrizioni di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 29 luglio 1987 n. 59 e successive modifiche ed integrazioni;

c)

per gli interventi di cui al comma 1, lettera c) le spese siano relative agli investimenti di cui all'articolo 20 del regolamento CE 950/97;

d)

per gli interventi di cui al comma 1, lettera d), siano rispettati i criteri di scelta di cui alla decisione

94/173/CEE.".

Articolo 2

(Abrogazione dell'articolo 13)

1.

L'articolo 13 della l.r. 33/1997 è abrogato.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 27 dicembre 1999

MORI

RIFERIMENTI DOCUMENTO PER BANCA DATI:
___Anno:1999
___Num:0046
___Boll__Uff__Num:1
___Boll__Uff__Anno:2000